



PROVINCIA
DI LODI

Area 3

U.O. Rifiuti - Attività estrattive

Determinazione n° REGDE / 177 / 2016

Lodi 04-03-2016

(Area 3 - 60 - 2016)

OGGETTO: LINEA GESTIONI S.R.L., CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI CREMA (CR), VIA DEL COMMERCIO, 29 ED IMPIANTO IN COMUNE DI LODI (LO), STRADA VECCHIA CREMONESE, SNC. AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE NON SOSTANZIALE AL COSTRUIENDO IMPIANTO AUTORIZZATO EX ART. 208 DEL D.LGS. 152/06, SITO IN COMUNE DI LODI, STRADA VECCHIA CREMONESE, SNC, CONSISTENTE NELLA MODIFICA DI UN TRATTO DI FOGNATURA INTERNA.

IL DIRIGENTE DI AREA 3

Premesso che:

- la società ASTEM GESTIONI S.r.l., con sede legale Comune di Lodi, Strada Vecchia Cremonese, snc, è stata autorizzata, con Determinazione Dirigenziale n. REGDE/1003/2013 del 06/09/2013, alla costruzione di un impianto, ubicato in Comune di Lodi, Strada Vecchia Cremonese, snc, ed all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06;
- in data 05/08/2014 la società, con nota in atti provinciali al n. 24315 di protocollo, ha comunicato l'inizio dei lavori di costruzione dell'impianto di gestione rifiuti di che trattasi;
- con Determinazione Dirigenziale n. REGDE/157/2015 del 26/02/2015 la stessa società è stata autorizzata alla realizzazione di varianti non sostanziali al costruendo impianto, consistenti in particolare nella:
 - riduzione della capacità di messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi dell'area funzionale B8:

da 50 t a 25 t (da 25 mc a 15 mc);
 - riduzione della capacità complessiva di messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi:

da 69,35 t a 44,35 t (da 82,45 mc a 72,45 mc);

Considerato che in data 22/06/2015, in atti provinciali al n. 16707 di protocollo, la società ASTEM GESTIONI S.r.l. ha presentato richiesta per un'ulteriore variante non sostanziale all'impianto autorizzato con la già richiamata Determinazione Dirigenziale n. REGDE/1003/2013, variante consistente nella modifica di un tratto di fognatura interna relativa allo scarico delle acque provenienti dall'impianto di lavaggio;

Dato atto che con comunicazione del 31/07/2015, in atti provinciali al n. 20338 di protocollo, questa

Provincia ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 inerente la richiesta di variante non sostanziale di cui alla richiesta del 22/06/2015, richiedendo alla società di integrare la domanda ed all'Ufficio d'Ambito di Lodi di esprimere parere relativamente agli aspetti di propria competenza;

Considerato che la società ha presentato la documentazione integrativa richiesta con la suddetta nota in data 14/08/2015, in atti provinciali al n. 21420 di protocollo;

Dato, inoltre, atto che con atto dirigenziale n. REGDE/958/2015 del 27/11/2015, è stata volturata a favore di LINEA GESTIONI S.r.l., con sede legale a Crema (CR), Via del Commercio, 29, l'autorizzazione rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. REGDE/1003/2013, successivamente modificata con atto dirigenziale n. REGDE/157/2015 del 26/02/2015;

Visto il parere favorevole alla variante in oggetto, espresso dall'Ufficio d'Ambito di Lodi con nota del 05/11/2015 prot. 1846, in atti provinciali al n. 27695 di protocollo, nel quale si fa altresì presente che: "omissis...."

- *a seguito dell'acquisizione dell'autorizzazione REGDE/1003/2013 del 06.09.2013, in attesa del nulla osta all'esercizio della nuova attività, che la Provincia potrà rilasciare solo ad ultimazione dei lavori prescritti nella stessa, la Ditta ha prodotto istanza di AUA per chiedere:*

a) per il periodo necessario per l'ultimazione dei lavori prescritti e per l'avvio dell'attività di recupero autorizzata, il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico n. 17/2010, rilasciata dall'Autorità d'Ambito di Lodi, per l'insediamento sito in Lodi, via Vecchia Cremonese snc, ricomprendente anche l'impianto di rifiuti in parola;

b) una volta conclusi i lavori ed avviata l'attività di recupero dei rifiuti di cui al precedente punto, l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura degli scarichi derivanti dall'insediamento di cui sopra, decurtato dell'area di pertinenza dell'impianto di recupero dei rifiuti in parola;

- *gli scarichi oggetto dell'istanza di AUA e i reflui decadenti dall'impianto di recupero dei rifiuti autorizzati con la REGDE/1003/2013 del 06.09.2013 recapitano nello stesso tratto di fognatura privata per poi essere scaricati in pubblica fognatura in un unico punto di allaccio.*

Considerato quanto sopra e atteso che, ai sensi dell'art. 124, c. 2, del D.Lgs. 152/06, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale, si resta in attesa di Vostre determinazioni in merito al procedimento di AUA in corso";

Preso atto del parere espresso dall'Ufficio d'Ambito di Lodi, con particolare riferimento a quanto segnalato in ordine al disposto dell'art. 124, c. 2 del D.Lgs. 152/06 circa le procedure autorizzatorie da porre in essere in presenza di allacci fognari confluenti in via prioritaria in condotte private, per poi confluire, cumulativamente, in pubblica fognatura, si evidenziano le circostanze a seguito rappresentate.

- Il richiamato art. 124 testualmente recita: "L'autorizzazione [per lo scarico in rete fognaria pubblica] è rilasciata al titolare dell'attività da cui si origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, (...), l'autorizzazione è da rilasciare in capo al titolare dello scarico finale (...), ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette (...)"

- La situazione sviluppatasi nel corso del tempo presso l'impresa LINEA GESTIONI S.r.l. (in precedenza ASTEM GESTIONI S.r.l.) ha assunto gli aspetti declinati dal richiamato articolo di legge, non con riferimento al fatto che diverse imprese immettano i propri scarichi in un'unica condotta privata, poi confluyente in rete pubblica, quanto piuttosto poiché due differenti attività (della stessa impresa) disciplinate da istituti giuridici differenti, intendono far confluire i propri scarichi, attraverso autonomi sbocchi, nella stessa linea privata. La prima attività insediatasi in loco ha riguardato la gestione di una piazzola ecologica posta al servizio della città di Lodi,

associata ad attività di rimessaggio degli automezzi e di gestione amministrativa dell'impresa. In funzione di tali attività l'impresa ha realizzato un lungo condotto fognario che dal proprio insediamento immette i reflui prodotti nella pubblica fognatura ed ha ottenuto, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06, un'autorizzazione allo scarico in rete pubblica (l'autorizzazione numero 17/2010 emanata dall'Ufficio d'Ambito). Successivamente, come già riportato in precedenza, l'impresa, su uno stralcio dell'area dalla stessa già detenuta ed originariamente asservita alle primigenie funzioni, ha pianificato l'avvio di un'attività di gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, per la quale ha beneficiato dell'autorizzazione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. REGDE/1003/2013 del 06/09/2013. La nuova attività andrà ad inglobare anche le funzioni sviluppate presso la piazzola ecologica, ma non riguarderà le attività di rimessaggio degli automezzi e quelle amministrative dell'impresa che continueranno ad essere gestite in forma autonoma. Detta autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, in assenza di differenti disposizioni, ha implicato anche l'impropria autorizzazione di un autonomo scarico fognario nella pubblica rete, nonostante gli effluenti dell'attività, in concreto recapitino in una condotta privata, il cui allacciamento alla rete fognaria pubblica era già stato autorizzato dall'Ufficio d'Ambito con l'atto n. 17/2010;

- L'autorizzazione rilasciata con il presente atto, quindi, assolve anche al compito di emendare quanto in precedenza disposto, al fine di ricondurre lo stato di fatto e di diritto entro i confini disciplinati dal già richiamato art. 124 c. 2 del D.Lgs. 152/06.

- I presupposti che si intendono porre a fondamento del processo di regolarizzazione delle autorizzazioni afferenti gli scarichi in fognatura traggono spunto dalle considerazioni di seguito rappresentate:

a. Stanti i principi affermati dall'art. 124 del D.Lgs. 152/06 (unicità dell'autorizzazione per l'immissione di una condotta fognaria privata in rete fognaria pubblica) si reputa, nella circostanza in trattazione, che l'autorizzazione debba continuare ad afferire all'attività che per prima si è insediata nell'area - quella riguardante la piazzola ecologica e le funzioni associate (in futuro solo riguardante le funzioni di rimessaggio e amministrative - poiché, con il presente atto la piazzola entrerà nel novero delle attività autorizzate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06) -, poiché per prima ha acquisito il diritto allo scarico in rete pubblica. Per dette ragioni, tale attività è da intendersi "Titolare di scarico finale" nell'accezione intesa dall'art. 124 del D.Lgs. 152/06;

b. L'autorizzazione allo scarico n. 17/2010, formalizzata con atto emesso dall'Autorità d'Ambito, poiché in fase di rinnovo, dovrà essere sottoposta a valutazione, con autonomo procedimento, secondo la procedura codificata dell'AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), come disciplinata dal D.P.R. 59/2013, stante l'attività d'impresa a cui sottende;

c. L'attività di messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi, oggetto della presente autorizzazione, non può aspirare alla titolarità di una propria autonoma autorizzazione all'immissione dei reflui nella rete fognaria pubblica, ma semplicemente "fruire" del diritto allo scarico già riconosciuto all'attività di gestione della Piazzola ecologica e funzioni associate (in futuro solo riguardante le funzioni di rimessaggio e amministrative);

d. Le responsabilità connesse con l'esercizio di scarico dei reflui provenienti dall'attività di gestione dei rifiuti, in coerenza con quanto disposto dall'art. 124 del D.Lgs. 152/06, è da intendersi interamente gravante sull'attività in parola solo sino al punto d'immissione di tali reflui nella tratta di fognatura privata, fermo restando il permanere della responsabilità in capo all'attività di gestione dei rifiuti, anche a valle del punto d'immissione, ove fossero riscontrate infrazioni chiaramente riconducibili a tale attività;

e. Per il rapporto di subordinazione che si va ad instaurare tra l'autorizzazione allo scarico in fognatura pubblica (n. 17/2010 in fase di rinnovo ex D.P.R. 59/2013) e la possibilità di recapito dei reflui provenienti dall'attività di gestione dei rifiuti, nella condotta a cui detta autorizzazione è associata, si determina la circostanza per la quale detto recapito potrà avere luogo solo in vigenza della richiamata autorizzazione (unica) rilasciata in relazione all'attività riguardante le

funzioni di rimessaggio ed amministrative;

Per le considerazioni anzi espresse, riscontrate anche nel corso di una riunione intervenuta in data 09/02/2016 tra funzionari di questa Provincia e dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Lodi, questo Ente reputa opportuno autorizzare mediante AUA il punto di scarico attraverso il quale sono ricondotti in pubblica fognatura sia i reflui derivanti dall'attività autorizzata ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 che quelli derivanti dall'attività per la quale è stata prodotta istanza di AUA, e di includere nell'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 di cui al presente provvedimento, unicamente gli elementi necessari a definire le condizioni per una corretta gestione dei reflui generati dell'attività autorizzata;

Dato atto che con nota prot. n. 3245 del 08/02/2016 questa Provincia ha chiesto all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Lodi di produrre un documento tecnico relativo alla gestione dei reflui e alle prescrizioni pertinenti agli scarichi derivanti dall'attività di trattamento dei rifiuti in questione;

Vista la comunicazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Lodi prot. n. del 24/02/2016, in atti provinciali al prot. n. 5151 del 25/02/2016, con la quale viene trasmesso il documento richiesto che costituisce l'Allegato B1 al presente atto;

Ritenuto, di puntualizzare le seguenti circostanze e/o prescrizioni che trovano codifica nell'allegato B1 al presente atto, che sostituisce integralmente l'Allegato B della Determinazione Dirigenziale n. REGDE/1003/2013 del 06/09/2013):

- le acque reflue che confluiscono nella rete di fognatura interna al perimetro dell'impianto autorizzato, di cui alla presente autorizzazione come disciplinata dall'art. 208 D.Lgs. 152/06 (acque reflue industriali di lavaggio automezzi, trattate nel depuratore aziendale, le acque di prima pioggia e di lavaggio delle superfici scolanti dell'impianto, separate, accumulate e trattate nell'impianto prime piogge) dovranno recapitare nel tratto di fognatura privata della medesima società LINEA GESTIONI S.r.l.;
- le condizioni e prescrizioni di cui all'Allegato B1 si intendono efficaci sino ai pozzetti di campionamento indicati al punto 7 del predetto Allegato e pertanto, sino a tali punti si intendono applicate le norme in vigore relativamente alle aree ove si svolgono attività di trattamento rifiuti;
- immediatamente a valle dei predetti pozzetti di ispezione, la gestione dei reflui è da assoggettarsi alla normativa prevista dal D.P.R. 59/2013 relativa alle Autorizzazioni Uniche Ambientali ed all'autorizzazione che verrà rilasciata da questa Amministrazione provinciale per il punto finale di scarico in pubblica fognatura, fermo restando il permanere della responsabilità e la conseguente disciplina normativa in capo all'attività di gestione dei rifiuti, anche a valle dei pozzetti, ove fossero riscontrate infrazioni chiaramente riconducibili a tale attività;

Ritenuto, in relazione a quanto sopra specificato, di procedere al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione della variante non sostanziale al costruendo impianto sito in Comune di Lodi (LO), Strada Vecchia Cremonese, snc, autorizzato ex art. 208 del D.Lgs. 152/06, consistente nella modifica di un tratto di fognatura interna relativa allo scarico delle acque provenienti dall'impianto di lavaggio, alle condizioni e alle prescrizioni di cui all'Allegato B1 e della Tavola n. 11._{2 A} denominata "Rete di fognatura, stato di progetto modificato, area raccolta rifiuti", del 04/06/2015, che sostituisce la Tavola n. 11._{1 A} allegata alla Determinazione Dirigenziale n. REGDE/1003/2013 del 06/09/2013, che costituiscono parte integrante della presente autorizzazione;

Ritenuto altresì opportuno confermare integralmente i contenuti dell'Allegato A1 alla Determinazione Dirigenziale n. REGDE/157/2015 del 26/02/2015;

Vista la relazione di istruttoria redatta dagli uffici competenti in data 04/03/2016, in atti provinciali al prot. n. 6033;

RICHIAMATA la Legge 07 Agosto 1990 n. 241 avente ad oggetto *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e s.m.i.;

ATTESA la propria competenza derivante dal Decreto REGDP/1/2016;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. REGDE/44/2016 del 28/01/2016 avente ad oggetto: *“Conferimento delega ai sensi dell’art.17 comma 1-bis d.lgs.165/2001 e degli artt.12 e 18 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi al Funzionario Dott. Stefano Rancati. Incarico di posizione organizzativa per l’esercizio di funzioni in capo all’Area 3 afferenti la gestione di talune competenze ed attività di cui all’art.1, comma 85, lettera A) della Legge n.56/2014.”*;

VISTO il Decreto Legislativo 03 Aprile 2006 n. 152 avente ad oggetto *“Norme in materia ambientale”*;

Attestata sul presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza amministrativa;

Dato atto che la presente Determinazione non comporta alcun impegno di spesa da parte dell’Amministrazione Provinciale;

Fatti salvi i diritti terzi;

D E T E R M I N A

1. di rilasciare alla società LINEA GESTIONI S.r.l. avente sede legale in Comune di Crema (CR), Via del Commercio, 29, l’autorizzazione alla realizzazione della variante non sostanziale al costruendo impianto autorizzato ex art. 208 del D.Lgs. 152/06, sito in Comune di Lodi (LO), Strada Vecchia Cremonese, snc, per lo svolgimento di operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
2. di dare atto che la variante autorizzata consistente nella modifica di un tratto di fognatura interna relativa allo scarico delle acque provenienti dall’impianto di lavaggio;
3. di prescrivere che l’autorizzazione sia sottoposta alle condizioni e alle prescrizioni di cui all’Allegato B1, che sostituisce integralmente l’Allegato B della Determinazione Dirigenziale n. REGDE/1003/2013 del 06/09/2013, e della Tavola n. 11. _{2 A} denominata *“Rete di fognatura, stato di progetto modificato, area raccolta rifiuti”*, del 04/06/2015, che sostituisce la Tavola allegata alla Determinazione Dirigenziale n. REGDE/1003/2013 del 06/09/2013, che costituiscono parte integrante del presente atto;
4. di puntualizzare che:
 - a. le acque reflue che confluiscono nella rete di fognatura interna al perimetro dell’impianto autorizzato ex art. 208 D.Lgs. 152/06 (acque reflue industriali di lavaggio automezzi, trattate nel depuratore aziendale, le acque di prima pioggia e di lavaggio delle superfici scolanti dell’impianto, separate, accumulate e trattate nell’impianto prime piogge) recapitano nel tratto di fognatura privata della medesima società LINEA GESTIONI S.r.l.;
 - b. le condizioni e prescrizioni di cui all’Allegato B1 alla presente determinazione si intendono efficaci sino ai pozzetti di campionamento indicati al punto 8 del predetto Allegato e pertanto, sino a tali punti, si intendono applicate le norme in vigore presso le aree ove si svolgono attività di trattamento rifiuti;
 - c. immediatamente a valle dei predetti pozzetti di ispezione, la gestione dei reflui è da assoggettarsi alla normativa prevista dal D.P.R. 59/2013 relativa alle Autorizzazioni Uniche Ambientali ed all’autorizzazione che verrà rilasciata da questa Amministrazione provinciale per il punto finale di scarico in pubblica fognatura, fermo restando il permanere della

responsabilità e la conseguente disciplina normativa in capo all'attività di gestione dei rifiuti, anche a valle dei pozzetti, ove fossero riscontrate infrazioni chiaramente riconducibili a tale attività;

5. Di dare atto che la presente autorizzazione per quanto disciplinato dall'art. 124 c. 2 del D.Lgs. 152/06 e per quanto argomentato in premessa, non determina l'insorgere di un'autonoma autorizzazione allo scarico dei reflui nella rete fognaria pubblica ed al contempo, per quanto concerne agli scarichi dei reflui, sostituisce e supera il disposto adottato con la Determinazione Dirigenziale n. REGDE/1003/2013 del 06/09/2013 e s.m.i.;

6. Di prescrivere che lo scarico dei reflui provenienti dall'impianto di cui alla presente autorizzazione, poiché confluisce in una condotta fognaria privata, abbia titolo di confluire in detta condotta solo in vigenza di autorizzazione, oggi in fase di rinnovo, da rilasciarsi ai sensi del D.P.R. 59/2013;

7. di dare, inoltre, atto che:

- resta invariata la data di scadenza dell'autorizzazione fissata al punto 2) della Determinazione Dirigenziale n. REGDE/1003/2013 del 06/09/2013 e che l'istanza di rinnovo deve essere presentata almeno 180 giorni prima della sua scadenza;
- restano confermati i contenuti dell'Allegato A1 alla Determinazione Dirigenziale n. REGDE/157/2015 del 26/02/2015;
- il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca, previa diffida (art. 208 comma 13 D.Lgs. 152/06), qualora non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nel provvedimento stesso;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;

8. di disporre che:

- in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, siano esaminate preventivamente dalla Provincia di Lodi, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A. della Lombardia – Dipartimento di Lodi e Pavia;
- il presente atto venga comunicato a mezzo PEC al soggetto interessato, ed al Comune di Lodi (LO), all'A.R.P.A. della Lombardia (Dipartimento di Pavia e Lodi), al Parco Adda Sud, all'A.T.S. della Città Metropolitana di Milano, sede territoriale di Lodi, all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Lodi;
- Il presente atto sia, inoltre notificato all'ufficio affidatario delle istruttorie AUA;

9. di stabilire che l'efficacia del presente atto, trasmesso a mezzo PEC, decorre dalla data di ricevimento dello stesso dal soggetto interessato.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

IL RESPONSABILE U.O. RIFIUTI ATTIVITA' ESTRATTIVE ED AIA
(delegato con D.D. n. REGDE/44/2016 del 28/01/2016 dal Dirigente dell'Area 3)
Dott. Stefano Rancati

*Documento informatico sottoscritto
con firma digitale (art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82)*